

tive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228, pag. 1), ovvero, in subordine, non avendo informato la Commissione in merito a tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 18 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il Regno di Spagna, non avendo emanato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.*

2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

(¹) GU C 16 del 20.1.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

18 dicembre 1997

nella causa C-382/95 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesfinanzhof): Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH contro Hauptzollamt München (¹)

(Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione doganale di un componente elettronico «Vista Board» destinato all'elaborazione delle immagini e utilizzabile quale «graphic card» in un elaboratore — Classificazione nella nomenclatura combinata)

(98/C 55/17)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-382/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH e Hauptzollamt München, domanda vertente sull'interpretazione della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1),

nel testo modificato dagli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174 (GU L 298, pag. 1), 2 agosto 1989, n. 2886 (GU L 282, pag. 1), e 31 luglio 1990, n. 2472 (GU L 247, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 18 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'elaborazione di immagini, del genere effettuabile con un'unità di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione che comprenda, in particolare, un trasformatore analogico-numerico, un processore grafico di qualità superiore nonché un trasformatore numerico-analogico, non deve essere considerata funzione specifica ai sensi della nota 5 B, ultimo comma, del capitolo 84, della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, nel testo modificato dagli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, 2 agosto 1989, n. 2886, e 31 luglio 1990, n. 2472.

(¹) GU C 31 del 3.2.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

18 dicembre 1997

nel procedimento C-384/95: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht del Land del Brandeburgo): Landboden-Agrardienste GmbH & Co. Kg contro Finanzamt Calau (¹)

(IVA — Nozione di prestazione di servizi — Indennità nazionale per l'estensivazione della produzione di patate)

(98/C 55/18)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-384/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht del Land del Brandeburgo (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Landboden-Agrardienste GmbH & Co. Kg e Finanzamt Calau, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, n. 1, 11, sub A, n. 1, lett. a), e 12, n. 3, lett. a), nonché dell'allegato H della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri rela-

tive alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet e L. Sevón, giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 18 dicembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 6, n. 1, e 11, sub A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, debbono essere interpretati nel senso che l'impegno, assunto da un imprenditore agricolo nell'ambito di un regime di indennità nazionale, di astenersi dal raccogliere almeno il 20 % delle patate da lui coltivate non costituisce una prestazione di servizi ai sensi della direttiva 77/388. Di conseguenza, l'indennità percepita a tale titolo non è soggetta all'imposta sulla cifra d'affari.

⁽¹⁾ GU C 31 del 3.2.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

18 dicembre 1997

nella causa C-263/96: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/106/CEE — Prodotti da costruzione)

(98/C 55/19)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-263/96, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Hendrik van Lier), contro Regno del Belgio (agente: signor Jan Devadder), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40, pag. 12), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e L. Sevón (relatore), giudici; avvocato generale: G. Tesauero, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 18 dicembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il Regno del Belgio, non avendo emanato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.*

2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 269 del 14.9.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

18 dicembre 1997

nel procedimento C-284/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de grande instance di Briey): Didier Tabouillot contro Directeur des services fiscaux della Meurthe-et-Moselle ⁽¹⁾

(Art. 95 del Trattato — Tassa differenziale sugli autoveicoli)

(98/C 55/20)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-284/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de grande instance di Briey (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Didier Tabouillot contro Directeur des services fiscaux della Meurthe-et-Moselle, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CE al fine di valutare la compatibilità con tale disposizione del sistema francese di tassazione sugli autoveicoli, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: signora D. Lousterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 18 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Una fattispecie concernente l'importazione in uno Stato membro di un autoveicolo che proviene direttamente da un paese terzo non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 95 del Trattato.

⁽¹⁾ GU C 318 del 26.10.1996.